



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA



Regione Siciliana



Parco  
dell'ETNA  
Membro dell'  
UICN  
Union mondiale pour la nature



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



World Heritage  
Convention  
Mount Etna - 2013

## Convenzione per prestazioni conto terzi

### TRA

L'Ente Parco dell'Etna, con sede in Nicolosi (CT) via del Convento, 45, Cod. Fisc. 93022510874, indirizzo PEC [parcoetna@pec.it](mailto:parcoetna@pec.it) rappresentato dal Commissario Straordinario Ing. Vincenzo Sparta, nominato con Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente n. 15 del 17.01.2023 che interviene quale legale rappresentante pro-tempore in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo, di seguito denominato "Parco", e autorizzato a firmare con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 03.11.2023

e

L'Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, nel seguito denominata "Università", con sede in Piazza Università 2, 95131 Catania, codice fiscale e partita IVA 02772010878, indirizzo PEC [protocollo@pec.unict.it](mailto:protocollo@pec.unict.it) rappresentata dal Dirigente Avv. Rosanna Branciforte, delegata alla sottoscrizione con D.D. n.5 del 7.01.2020

1

### PREMESSO

- le parti nel febbraio 2022 hanno sottoscritto una Convenzione triennale a titolo gratuito ad oggi vigente finalizzata alla *"realizzazione di attività sperimentali a scala parcellare su superfici di terreno individuate ad hoc presso la sede del Parco dell'Etna in Nicolosi, finalizzate alla conservazione, propagazione e valutazione comparativa di genotipi di specie erbacee"*. In detta Convenzione all'art. 1 si legge *"le parti potranno stipulare anche specifici atti o convenzioni attuative che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, disciplineranno nel dettaglio ogni singola attività"*. Nell'ambito della Convenzione a titolo gratuito in corso, è stata testata la possibilità di svolgere specifiche attività la cui realizzazione comporta un costo e pertanto richiedono la stipula della presente Convenzione a titolo oneroso, come previsto nell'art. 1 sopra richiamato;
- il Parco ha fra le proprie finalità statutarie la protezione, conservazione e difesa del paesaggio nonché il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti mediante la promozione di attività produttive e lavorative rispettose del contesto ambientale;
- nelle aree protette è necessario promuovere forme di agricoltura rigenerativa, integrata e sinergica, che possa affiancare alla funzione produttiva (prodotti sani e buoni), anche una funzione protettiva (difesa del suolo, delle biocenosi e dell'agrobiodiversità) in grado di offrire alla collettività e ai visitatori servizi ecosistemici e culturali (recettività, fruizione del paesaggio e delle tradizioni storico-culturali);

- il Di3A ha, tra le finalità statutarie, l'attività e la ricerca scientifica ad elevato impatto socio-economico; l'organizzazione di corsi di studio e formazione innovativi e disegnati per rispondere alle attuali esigenze del mondo produttivo e in generale degli *stakeholder* istituzionali e della società, negli ambiti delle produzioni agricole, alimentari e non, e della tutela dell'ambiente nel Bacino del Mediterraneo;
- il Di3A, in particolare la sezione di Agronomia generale e coltivazioni erbacee (SSD AGR/02), svolge attività di ricerca sul recupero e la valorizzazione dell'agrobiodiversità di specie erbacee cerealicole e leguminose (vecchie varietà, popolazioni locali e accessioni), e fra queste nello specifico ha realizzato, con il supporto finanziario e logistico del Parco la caratterizzazione di una popolazione locale etnea di segale (*Secale cereale* L.), nonché la valutazione della possibilità di implementare modelli colturali basati sulla combinazione di cereali e leguminose nell'areale etneo, mediante precedenti convenzioni con l'Ente Parco dell'Etna che hanno previsto anche il coinvolgimento di aziende agricole del territorio;
- il Di3A, in particolare la sezione di Agronomia generale e coltivazioni erbacee (SSD AGR/02), dispone di collezioni di germoplasma di specie erbacee che possono essere conservate, propagate e valutate per le performace agroecologiche nel contesto territoriale etneo;
- il Parco, presso la propria sede, dispone di terreni agricoli che, in forza di una precedente convenzione fra il Parco e l'Università, in atto sono destinati ad attività sperimentali per la conservazione, caratterizzazione, valutazione e promozione di colture erbacee con la finalità della loro reintroduzione nella pratica agricola dell'area protetta;
- tali attività sperimentali consentirebbero di valorizzare specie neglette o minori e varietà locali, che si distinguono per peculiari caratteri genetici - frutto dell'isolamento geografico e della selezione degli agricoltori - e per l'espressione fenotipica di questi caratteri sottoposti a specifiche pratiche agronomiche, nonché i processi di trasformazione tradizionali ad esse associati;
- di particolare interesse per l'areale etneo sono alcune popolazioni locali di cereali e leguminose da granella (frumento duro e tenero, segale, lupino, cece, lenticchia,) la cui coltivazione è andata scemando col tempo, ma per le quali esiste ancora germoplasma custodito da anziani agricoltori e da istituzioni scientifiche locali (Università e altri Enti di ricerca);
- il minore potenziale produttivo di tali colture, risultato dell'interazione genotipo-ambiente, è compensato dal valore aggiunto dei prodotti gastronomici derivati, che hanno proprietà salutistiche ed esprimono qualità organolettiche peculiari;
- si tratta di colture che, in relazione alla configurazione topografica del territorio rurale etneo, caratterizzata da suoli declivi, promiscuità colturale e frammentazione aziendale, è possibile realizzare su piccola scala, in regime biologico, cercando di ottimizzarne la collocazione spazio-temporale (avvicendamento e consociazione), al fine di massimizzarne le prestazioni agroecologiche e la qualità delle produzioni, generando valore aggiunto per le imprese e le comunità locali;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n. 11 del 03.11.2023 è stato approvato lo schema di convenzione;

2

tutto quanto sopra premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Art. 1 Oggetto

Nell'ambito della precedente Convenzione triennale vigente fra le Parti e stipulata nel febbraio 2022 si concorda la presente Convenzione attuativa per la realizzazione di attività sperimentali a scala parcellare su superfici di terreno individuate *ad hoc* presso la sede del Parco dell'Etna in Nicolosi, finalizzate alla definizione di "Ordinamenti colturali a valenza produttiva e paesaggistica per la transizione agroecologica dell'agricoltura nel Parco dell'Etna".

La presente Convenzione avrà una durata biennale, prolungabile, in relazione all'acquisizione di ulteriori risorse finanziarie dall'Ente Parco finalizzate a sviluppare, nel corso del tempo, attività su diverse specie e varietà e sulla definizione di sistemi policolturali.

In particolare, la presente proposta progettuale avrà come obiettivi lo studio e la messa a punto di "sistemi consociati" di gestione agronomica in combinazioni erbacee polifite basate su *cover cropping* (cereale-leguminosa autoriseminante, aromatica) e *intercropping* (cereale-leguminosa da granella e/o aromatica) in regime di agricoltura biologica. Allo scopo saranno utilizzate alcune popolazioni locali di specie graminacee e leguminose da granella (segale, frumento duro e tenero, lupino, fava) e da copertura (trifogli e mediche) per le quali è disponibile germoplasma presso istituzioni scientifiche del territorio (Università e altri Enti di ricerca). Il minore potenziale produttivo di tali colture, risultato dell'interazione genotipo-ambiente, è compensato dal valore aggiunto dei prodotti gastronomici derivati, che esprimono qualità organolettiche e salutistiche di eccellenza che è possibile realizzare in regime organico o a basso input, su piccola scala, cercando di ottimizzarne la collocazione spazio-temporale (avvicendamento e consociazione), al fine massimizzarne la qualità delle produzioni (pane, pasta, sfarinati, dolci tipici) generando al contempo servizi ecosistemici (risanamento e protezione ambientale, effetto paesaggistico), e con possibili ricadute positive sul territorio.

3

Nel progetto sarà previsto il coinvolgimento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Laboratorio di ricerca di Cerealicoltura di Acireale (CT), il quale nell'ambito di una convenzione "gemella" si occuperà della valutazione qualitativa dei prodotti.

Per lo svolgimento del progetto, l'Università nel caso di sopravvenute necessità, potrà attivare una borsa di ricerca finanziata dal Parco da perfezionare mediante stipula di apposita convenzione.

### Art. 2 Referenti

Al fine di dare concreta attuazione al presente accordo, ciascuna parte individua un referente della collaborazione.

Per l'Università di Catania, referente è il prof. Umberto Anastasi;

per l'Ente Parco dell'Etna, referente è la dott.ssa Rosa G. Spampinato.

### Art. 3 Attività

Le attività comprese nella presente Convenzione di durata biennale sono articolate come segue:

#### **Anno 2023**

*Novembre-Dicembre:*

Definizione di sistemi colturali consociati in *intercropping* e *cover cropping* (scelta delle specie e delle varietà di piante da granella, da inerbimento, aromatiche; preparazione del suolo,

concimazione, densità di semina, ecc.).

Avvio dell'attività *on field* (campionamenti di suolo e analisi, predisposizione dei dispositivi sperimentali su aree libere e arborate (impianto e gestione agronomica: lavorazioni, concimazioni, semine, etc.), monitoraggio delle colture e degli indicatori agroecologici presso le aree sperimentali del parco)

#### **Anno 2024**

*Gennaio-Luglio:*

Svolgimento di attività *on field* per il monitoraggio dello stato delle colture (gestione agronomica per l'intero ciclo colturale) rilievi morfobiometrici sulle piante coltivate (da granella e da inerbimento) e sulla flora spontanea; analisi della dinamica della flora reale e della *seed-bank*, determinazione della produttività (produzione areica di biomassa e granella)

*Agosto-Dicembre:*

Prosecuzione dell'attività *on field*, (gestione agronomica: lavorazioni, concimazioni, semine, etc.). Elaborazione e interpretazione dei risultati preliminari (tabulazione e analisi statistica dei dati)

#### **Anno 2025**

*Gennaio-Luglio:*

Prosecuzione dell'attività *on field*, (gestione agronomica: lavorazioni, concimazioni, semine, etc.), monitoraggio dello stato delle colture (rilievi morfobiometrici sulle piante coltivate (da granella e da inerbimento) e sulla flora spontanea; analisi della dinamica della flora reale e della *seed-bank*, determinazione della produttività (produzione areica di biomassa e granella)

*Agosto-Dicembre:*

Elaborazione e interpretazione dei risultati complessivi (tabulazione e analisi statistica dei dati) e divulgazione delle acquisizioni mediante workshop di chiusura del progetto

4

### **Art. 4 Durata e luogo di esecuzione**

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di due anni a partire da essa. La convenzione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pec, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte.

Le attività si svolgeranno nei terreni agricoli siti all'interno della sede del Parco in Nicolosi.

### **Art. 5 Corrispettivi e Modalità di pagamento**

In merito alle attività previste dalla Convenzione il corrispettivo complessivo è fissato in euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) oltre IVA al 22% pari a €. 5.280,00 per un totale IVA inclusa pari a €. 29.280,00 e il contraente si impegna a versare il suddetto corrispettivo a seguito della realizzazione delle attività indicate nella presente convenzione.

Le attività previste si svolgeranno in anni diversi, il corrispettivo sarà erogato in relazione alle attività concluse nei periodi sotto indicati per ciascun anno solare, come previsto dalla seguente analisi dei costi:

	<b>Euro</b>
<b>Anno 2023</b>	
<i>Novembre-Dicembre:</i>	10.000,00 + IVA
<b>Totale</b>	<b>10.000,00 + IVA</b>
<b>Anno 2024</b>	
<i>Gennaio-Luglio:</i>	5.000,00+ IVA
<i>Agosto-Dicembre:</i>	2.000,00+ IVA
<b>Totale</b>	<b>7.000,00+ IVA</b>

**Anno 2025**

Gennaio-Luglio: 5.000,00 + IVA

Agosto-Dicembre: 2.000,00 + IVA

**Totale 2025 7.000,00 + IVA**

Il corrispettivo verrà corrisposto dal Parco per ciascun anno solare in ragione dell'effettivo stadio di svolgimento delle attività previste, dietro presentazione di fattura elettronica intestata a Ente Parco dell'Etna codice riferimento ufficio UFTMCD, accompagnata da relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento, vistata dal responsabile scientifico.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a favore dell'Università degli Studi di Catania ed il contraente si impegna ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il corrispettivo dovrà essere versato con bonifico ORDINARIO sul conto c/c bancario: Crédit Agricole S.p.A, IBAN: IT82H 0623016903000015602341, intestato a "Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente - Università degli Studi di Catania", specificando la causale del versamento.

**Art. 6 Proprietà dei risultati**

L'Università riconosce ed attribuisce all'Ente Parco dell'Etna la titolarità dei risultati delle elaborazioni effettuate.

I risultati specifici della ricerca possono essere utilizzati da entrambe le parti contraenti nell'ambito dei loro compiti istituzionali. Qualsiasi utilizzo dei dati dovrà recare la seguente dicitura "*la ricerca è stata cofinanziata dall'Ente Parco dell'Etna*" e riporterà il logo del Parco.

5

**Art. 7 Riservatezza**

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti diffidano il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, dal diffondere informazioni in violazione alla riservatezza.

**Art. 8 Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

**Art. 9 Norme di sicurezza**

Il Parco e l'Università si impegnano a rispettare e fare rispettare ai soggetti che svolgeranno le attività tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti con particolare riferimento a quelli in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro nonché a svolgere le attività con personale e collaboratori retribuiti ed assicurati secondo le vigenti normative. All'assicurazione

sul lavoro degli operatori agricoli provvederà l'Università. Inoltre le parti dichiarano di avere piena consapevolezza e conoscenza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto delle attività.

Il Parco ha il diritto/dovere di controllare, tramite il proprio personale dipendente, il regolare svolgimento delle attività in convenzione e si impegna a fornire all'Università ogni necessaria assistenza che il personale dell'ente potrà fornire nell'ambito istituzionale di competenza..

Le parti dichiarano che il proprio personale impegnato nelle attività connesse alla presente convenzione, è coperto da tutte le forme assicurative previste dalla legislazione vigente e si sollevano reciprocamente da ogni responsabilità inerente ad esse.

#### **Art. 10 Codice etico e di comportamento**

L'Università degli Studi di Catania ha emanato il proprio Codice etico e di comportamento con D.R. n. 1166 dell'8.04.2021 e ss. mm. e ii, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

#### **Art. 11 Recesso**

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata a.r o p.e.c.; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 12 Foro Competente**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

6

#### **Art. 13 Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt.5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **Art. 14 Firma della convenzione**

Il presente atto verrà redatto in forma di corrispondenza, circostanza che si realizza con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici (a prescindere della contestualità temporale) che vengono scambiati per perfezionare delle volontà delle parti.

Per l'Università degli Studi di Catania -  
Di3A

Il Dirigente delegato  
Avv. Rosanna Branciforte  
f.to digitalmente